

CAMPOBASSO  
GIOVANNI  
09.02.2021  
13:21:55 UTC


EMILIANO  
MICHELE  
09.02.2021  
15:36:50  
UTC



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 27 del 08/02/2021**

**Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Esecuzione sent. n. 1839 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro, pubbl. il 29.06.2020 – R.G. 6968/2019.**



# REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI  
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

---

## SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

---

Codice CIFRA: PER/SDL/2021/00001

**OGGETTO:** Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.  
Esecuzione sent. n. 1839 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro, pubbl. il 29.06.2020 – R.G. 6968/2019.

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., come modificato dall'art. 38 *ter* del DL n. 34 del 30.04.2019, recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 28.06.2019, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

In relazione al debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1839, pubblicata il 29.06.2020, del Tribunale di Bari, si espone quanto segue:

- Con atto depositato il 05.06.2019 i ricorrenti deducevano di essere stati dipendenti della provincia di Taranto quali appartenenti al corpo di polizia provinciale e che, in seguito al passaggio alle dipendenze della Regione Puglia con decorrenza dall'01.08.2016, non era stata riconosciuta loro la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e la relativa indennità economica.
- Lamentavano, inoltre, che, in seguito al riconoscimento della qualifica di agente/ufficiale di p.g. a decorrere dalla sottoscrizione dell'appendice di contratto del 10.05.2018, la regione avesse loro riconosciuto l'indennità di vigilanza in misura ridotta, in quanto aveva applicato il secondo periodo dell'art. 37 comma 1 lett. b) del ccnl del 06.07.1995 disciplinante la misura dell'indennità di vigilanza, anziché il primo periodo dello stesso comma.
- Si costituiva in giudizio la Regione Puglia, confutando, in fatto e in diritto, le pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
- Il Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai dipendenti, con sent. n. 1839/20 lo accoglieva e, per l'effetto, condannava la Regione Puglia a pagare in favore dei ricorrenti la somma di € 1.300,00 per ciascuno, oltre interessi sulla sorte capitale, con decorrenza dall'01.08.2016. Inoltre condannava parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.150,00 così compensate per metà, con distrazione.
- La suddetta sentenza veniva notificata, in data 10.09.2020, all'avvocatura regionale con formula esecutiva e da quest'ultima trasmessa alla sezione scrivente con pec acquisita al n. prot. AOO\_106/15839 del 24.09.2020.
- Pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1839 del 2020 del Tribunale di Bari, Sez. Lav., in relazione alle somme dovute, in favore dei ricorrenti, a titolo di indennità di vigilanza, per un ammontare di € 1.300,00 per ciascuno, oltre interessi sulla sorte capitale con decorrenza dall'01.08.2016, nonché alle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.150,00 così compensate per la metà, in favore dell'avvocato distrattario.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, relativamente all'indennità di vigilanza, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3025 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021 *"Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari"* e, limitatamente agli interessi legali e alle spese legali, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021 *"interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge"*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

**L'Assessore**  
**Giovanni Francesco Stea**

Firmato digitalmente da:  
GIOVANNI FRANCESCO STEA  
Regione Puglia  
Firmato il: 22-01-2021 12:45:47  
Seriale certificato: 655010  
Valido dal 20-04-2020 al 20-04-2023

Codice CIFRA: PER/SDL/2021/00001

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.  
Esecuzione sent. n. 1839 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro, pubbl. il 29.06.2020 – R.G. 6968/2019.

Schema di Disegno di Legge  
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Esecuzione sent. n. 1839 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro, pubbl. il 29.06.2020 – R.G. 6968/2019.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. Il debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1839 del 2020 del Tribunale di Bari, Sez. Lav., è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, in favore:

- dei ricorrenti cod. R.P. 604100, 604102, 604104, 604106, 604109, 604110, 604111, 604112, 604113, 604114, 604115, 604116, 604117, 604119, 604123, 604125, 60126, 604127, 604128, 604129, 604130, 604131, 604132, 601101, 601104, 601106, 601109, 601114, per l'importo complessivo lordo, per tutti i ricorrenti, di 36.770,16, di cui 36.400,00 a titolo di indennità di vigilanza ed € 370,16 a titolo di interessi legali su sorte capitale (in particolare per l'importo di € 1.313,22 per ciascun ricorrente, di cui € 1.300,00 a titolo di indennità di vigilanza ed € 13,22 a titolo di interessi sulla sorte capitale, con decorrenza dall'01.08.2016);
- dell'avvocato distrattario Barbiero Luigi per l'importo complessivo lordo di € 3.150,00 per spese legali, così compensate per la metà.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3025 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021 "*Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari*" per € 36.400,00 a titolo di indennità di vigilanza complessivi per tutti i ricorrenti (in particolare € 1.300,00 per ciascun ricorrente) e con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per un ammontare complessivo di € 3.520,16 di cui € 3.150,00 a titolo di spese legali lorde in favore dell'avv. distrattario ed € 370,16 a titolo di interessi legali complessivi per tutti i ricorrenti (in particolare € 13,22 di interessi legali per ciascun ricorrente).